

Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT - 01017 CODICE CATASTALE - A590

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

27 / 2020

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno duemilaventi, addi sedici, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti zero, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FERRERO VERCELLI LUIGI	Presidente		X
FERRERO MAURO	Consigliere Presidente	X	
RIVOLI PAOLO	Consigliere		X
GIACHETTO-RATER GEMMA	Consigliere	X	
REANO AGOSTINA	Consigliere	X	
ROVETTO GIACOMO CARLO	Consigliere		X
BARBERO FRANCESCO ALBERTO	Consigliere	X	
ALLERA GIUSEPPE	Consigliere	X	
SIMONE TEODORO	Consigliere	X	
SANFILIPPO SALVATORE	Consigliere	X	
PALANGE CIRO	Consigliere	X	-
	Totale	8	3

Assume la presidenza il Signor FERRERO MAURO, Consigliere.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Riccardo GIACHINO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 27/2020 DEL 16/12/2020

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

Accertato che risultano rispettate le condizioni igieniche sanitarie previste dal DPCM 8 marzo 2020 ed in particolare quanto previsto nell'allegato al punto d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 8
Votanti 8
Voti favorevoli 8
Voti contrari ===
Astenuti ===

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

IL VICE SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE **Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 08.04.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2,
 T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del oggetto: "REVISIONE **STRAORDINARIA** 27.09.2017 ad **PARTECIPAZIONI** D.LGS. 19.08.2016 EX ART. n. 175 DEL RICOGNIZIONE **PIANO** DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE."

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto che nell'allegato B non è più stata inserita la società SMAT in quanto, come da dichiarazione resa dalla suddetta società, deve ritenersi esclusa dalla revisione annuale ai sensi dell'art. 26, comma 5 del TUSP avendo adottato, entro la data

del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari , diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

DELIBERI

- Di approvare gli allegati, alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e-la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che la deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale N. 27 / 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i **SEGUENTI PARERI** dai Responsabili dei Settori, in ordine rispettivamente:

Parere-	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	16/12/2020	Claudio-Riccardo dr. Giachino	
Regolarità Contabile	Favorevole	16/12/2020	Sabina dr. Bonaudo	The C

IL PRESIDENTE F.to FERRERO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Claudio Riccardo GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che

- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 16/02/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Baldissero C.se, li 16/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Claudio Riccardo Giachino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero C.se, li 16/02/2021

BRESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data 16-dic-2020

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Baldissero C.se, lì 16-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Claudio Riccardo Giachino

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017 CODICE CATASTALE – A590

Comune di Baldissero Canavese Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2019 (art. 20 D.lgs. n. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016, di seguito anche TUSP), oltre alla revisione straordinaria delle società partecipate che è stata svolta entro il 30 settembre 2017, ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Nell'ipotesi di adozione di misure di razionalizzazione, le stesse devono essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione dovrà essere trasmessa ai medesimi organismi di cui al periodo precedente.



Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017 CODICE CATASTALE – A590

Il Comune di Baldissero Canavese detiene partecipazioni al capitale delle seguenti società:

Partecipate dirette

\Longrightarrow	S.C.S. S.p.A. (0,51%)
\Longrightarrow	S.M.A.T. S.p.A. (0,00002%)
$\qquad \Longrightarrow \qquad$	GAL VALLI DEL CANAVESE (1,31%)
$\qquad \Longrightarrow \qquad$	A.E.G. COOP (0,003%)

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI

Dati identificativi	Società Canavesana Servizi S.p.A. Sede legale: Via Novara 31/A – Ivrea – Frazione San Bernardo (TO)
	Codice Fiscale: 06830230014
Oggetto sociale	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Tipología partecipazione	Diretta
Percentuale partecipazione	0,51%
Riconducibilità alle cat. ex art. 4, com1-3 TUSP	golden go



Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017 CODICE CATASTALE – A590

GAL VALLI DEL CANAVESE

Dati identificativi

VALLI DEL CANAVESE-GRUPPO DI AZIONE LOCALE -SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE "GAL

Valli del Canavese"

Sede legale: Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO)

Codice Fiscale: 08541120013

Oggetto sociale

Attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica atta a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, cosi' come delimitato dai confini amministrativi degli enti locali soci, nonche' di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la societa' sara' in grado di attivare ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio.

Tipologia partecipazione Diretta

Percentuale partecipazione

1,31%

Riconducibilità alle cat. ex art. 4, com1-3 TUSP

alle | Sviluppo locale - Gruppo di Azione Locale ex artt. 32-34 Reg. UE m1- | 1303/2013



Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017 CODICE CATASTALE – A590

AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA - AEG COOP

Dati identificativi | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA - AEG

COOP

Sede legale: Via Dei Cappuccini 22/A - 10015 IVREA (TO)

Codice Fiscale: 00488490012

Oggetto sociale

Fornitura energia elettrica, gas naturale e servizi correlati.

Tipologia partecipazione

Diretta

Percentuale partecipazione

0,003%

Riconducibilità alle cat. ex art. 4, com1-3 TUSP

Produzione di un servizio di interesse generale: Fornitura energia elettrica, gas naturale e servizi correlati.

CONCLUSIONI

Dai contenuti della presente relazione si da atto che le partecipazioni sopra elencate sono conformi alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative.

E' quindi intenzione dell'Amministrazione mantenere le suddette partecipazioni, seppur minoritarie, nelle società.